Allegato 7 – Schema di contratto di accordo quadro

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 CON 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SEDI INDIRE E ERASMUS+

CIG: 6766978EE3- CUP: B59J16000280006

TRA

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (di seguito denominato INDIRE), C.F. 80030350484, rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal Direttore Generale Flaminio Galli, C.F.: GLLFMN64L05H501S, domiciliato per la carica nella sede del suddetto Istituto sita in via M. Buonarroti, 10 in Firenze

E

La Società (prima in graduatoria)

E

La Società (seconda in graduatoria)

E

La Società (terza in graduatoria)

PREMESSO CHE

a. con Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____ INDIRE ha indetto, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5ª

Serie Speciale - Contratti Pubblici) in data _____ una procedura aperta sotto soglia comunitaria per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di fornitura di prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi INDIRE e Erasmus+ per un importo complessivo di € 208.153,49 (I.V.A. al 22% esclusa) per 4 (quattro) anni.

b. con Decreto del Direttore Generale n. _____ è stata approvata l'aggiudicazione definitiva;

c. sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto sia dell'importo, sia della natura di Ente pubblico dell'aggiudicatario, le quali hanno avuto esito positivo;

d. che gli operatori economici aggiudicatari della procedura di gara che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

d. che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per INDIRE nei confronti degli operatori economici aggiudicatari in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate all'invio di apposite lettere d'ordine nelle quali verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti, le quantità, ecc.;

e. che le singole lettere d'ordine verranno sottoscritte tra INDIRE ed il singolo aggiudicatario di volta in volta individuato secondo il criterio della "cascata" tra i 3 (tre) operatori economici risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro, in base alle modalità ed i termini in esso indicati;

f. che gli OO.EE. aggiudicatari dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso per la formulazione dell'offerta;

***

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. L'esecuzione dell' Accordo quadro è regolata ordinatamente, in successione complementare:

a) dal D.Lgs. n. 50 del 2016;

b) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;

c) dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

d) del D.P.R 207 del 2000 (nella parte ancora non abrogata dal s.lgs. 50/2016);

e) dalle disposizioni del codice civile;

f) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare da quelle applicabili in ragione della natura di ente pubblico dell'INDIRE;

g) dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili.

h) Gli atti di gara tutti della procedura, quali il Bando di gara, il Disciplinare di gara (all. 1), il Capitolato tecnico (all. 2), la scheda di offerta tecnica (all. 4), la scheda di offerta economica (all. 5);

3. Le singole lettere d'ordine saranno inoltre regolate dalle disposizioni operative indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Art. 2

Definizioni

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da INDIRE, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative alle lettere d'ordine che verranno emesse per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Aggiudicatario: ciascun aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Lettera d'ordine: il singolo ordinativo di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica di INDIRE dovrà inviare ai Fornitori per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nella lettera d'ordine, di volta in volta, verranno specificate ……..

Art. 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di INDIRE delle singole lettere d'ordine e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto di esse.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con gli operatori economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire le prestazioni di volta in volta indicate nelle singole lettere d'ordine basate sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascun aggiudicatario, pertanto, si impegna ad offrire il servizio oggetto dell'accordo quadro fino al raggiungimento di € 208.153,49 quale budget previsto per l'intera durata del contratto pari ad 4 (quattro) anni.
4. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato tecnico (all. 2) già integralmente sottoscritto per accettazione dalla Società in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del contratto.
5. Alcuni prodotti, anche se previsti dal Capitolato Tecnico, potrebbero non essere richiesti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.
6. I quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico sono meramente presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l'esatta individuazione dei parametri oggettivi di gara. Gli stessi pertanto non sono in alcun modo vincolanti.
7. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell'accordo quadro non è previsto, quindi, un minimo garantito.

8. Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l'Amministrazione potrà acquistare tutti i prodotti previsti nel listino senza limiti, quantitativi o legati alla tipologia di prodotto, di alcun genere.
9. Le prestazioni di cui al capitolato tecnico, vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.
10. Nel predetto capitolato tecnico sono state previsti tutti gli articoli/prdotti che potrebbero essere richieste da INDIRE .

Art. 4

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare il servizio mediante l'invio ai Fornitori delle lettere d'ordine.

Art. 5

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Per INDIRE il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella persona della Dott.ssa Rita Bernabei (r.bernabei@indire.it);
2. Gli aggiudicatari individuano i seguenti responsabili del servizio:

Aggiudicatario n. 1 _____

Aggiudicatario n. 2 _____

Aggiudicatario n. 3 _____

Art. 6

Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Francesca Sbordoni (f.sbordoni@indire.it – 055.2380504).

Art. 7

Prezzi e importo dell'Accordo Quadro

1. L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è di € 208.153,49 (euro) I.V.A. al 22% esclusa per la durata di 4 (quattro) anni.
2. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro a ciascun aggiudicatario sarà corrisposto l'importo determinato dalle effettive prestazioni eseguite e consegnate.
3. Gli aggiudicatari si obbligano ad eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare i prezzi indicati nell'offerta economica presentata.
4. Al riguardo, si precisa che i prezzi indicati nell'offerta economica s'intendono comprensivi di tutte le attività necessario allo svolgimento del servizio.

Art. 8

Criterio di individuazione del contraente

1. A norma dell'art. 54, comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, la scelta del contraente sarà effettuata secondo il criterio cosiddetto "a cascata", ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria

Art. 9

Lettere d'ordine all'aggiudicatario che segue in graduatoria

1. INDIRE si riserva la facoltà di inviare la lettera d'ordine al Fornitore parte dell'Accordo quadro che segue in graduatoria, nei seguenti casi:
   a. nel caso in cui il fornitore previamente contattato opponga delle valide e ragionevoli giustificazioni di rifiuto alla richiesta di fornitura (si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi "giustificato" quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà nell'eseguire la prestazione richiesta, come la fornitura di un numero di più prodotti in numero molto elevato in un brevissimo lasso di tempo). La valutazione sulla validità o meno della giustificazione addotta dall'operatore economico è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione: il secondo e il terzo operatore economico che seguono in graduatoria, pertanto, non potranno eccepire nulla al riguardo né avanzare pretesa alcuna;
   b. in caso di grave inadempienza (non riparabile in alcun modo) del fornitore primo invitato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della singola lettera d'ordine;
   c. per il venir meno delle capacità produttive del fornitore, opportunamente documentate e comunicate.

Articolo 10

Obbligazioni generali dei fornitori

1. Sono a carico degli aggiudicatari tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che

si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale.

2. Gli aggiudicatari si obbligano ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle singole lettere di invito; in ogni caso, i Fornitori si obbligano ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico degli aggiudicatari intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico, e gli stessi non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di INDIRE, assumendosene ogni relativa alea.

4. Ciascun Aggiudicatario si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;

b) non opporre a INDIRE qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione del servizio;

c) manlevare e tenere indenne INDIRE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Ciascun Aggiudicatario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a INDIRE per la stipula del presente Accordo Quadro.

6. In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 11, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare a INDIRE, mediante PEC (ufficio.legale@indire.it) ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) comunicare a INDIRE, mediante PEC (ufficio.legale@indire.it), ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 11

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, INDIRE, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto di accordo quadro e/o in singoli contratti derivati, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

e) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste di INDIRE; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi “giustificato” quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche

nell’eseguire la prestazione richiesta, come la richiesta di fornitura di un numero di più prodotti in numero molto elevato in un brevissimo lasso di tempo;

3. INDIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art, 108 comma 2 del d.lgs. 50/2016, risolverà il contratto di accordo quadro durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80

4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole lettere d’ordine a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurarla corretta prestazione con riferimnento ad eventuali forniture in corso al momento della risoluzione dell’Accordo Quadroi INDIRE.

5. In tutti i casi, previsti nell’Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o della/e lettere d’ordine o di risarcimento del danno, INDIRE per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della/e lettere d’ordine risolta/e.

6. In ogni caso, resta fermo il diritto di INDIRE al risarcimento dell’ulteriore danno.

7. In caso di risoluzione l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento da parte di INDIRE delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.

8. In caso di risoluzione del contratto, lo stesso proseguirà con gli altri fornitori sottoscrittori dell'accordo stesso; nell'ipotesi in cui la risoluzione dovesse riguardare tutti e tre i fornitori, sarà facoltà di INDIRE procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure indire una nuova procedura di gara.

9. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, INDIRE si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di grave inadempimenti:

   a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

   b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

   c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.

   d. per violazione degli obblighi di riservatezza;

   e. nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;

   f. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;

   g. qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;

i. per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013

j. nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D . Lgs. n. 165 del 2001

10. Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, provvederà a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.

11. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale.

12. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

13. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12

Prezzi del capitolato e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. I prezzi offerti nell'offerta tecnica (all. 5 della procedura) devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dell'accordo Quadro, senza che gli aggiudicatari possano pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere.

2. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, comprensivi di noleggio, manodopera per manovalanza, lavorazione, spese principali e accessorie o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro nonché delle successive lettere d'ordine.

3. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio degli Aggiudicatari, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a INDIRE e a terzi, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

4. Gli aggiudicatari si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative eregolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. I Fornitori si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

6. INDIRE, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al

20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

Articolo 13

Responsabilità dell'affidatario

1. L'Affidatario è responsabile per le difformità e i vizi della prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante da causa allo stesso non imputabile. Esso si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali dell'Amministrazione, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti presso l'INDIRE.

2. Per quanto compatibili saranno posti a carico dell'affidatario e dei suoi collaboratori gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013.

3. Gli aggiudicatari con la sottoscrizione del contratto dichiarano e danno atto di aver preso visione e di avere piena conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dall'Amministrazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.INDIRE.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf.

4. L'affidatario è responsabile in ogni caso dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Esso è inoltre responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre

che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.

Articolo 14

Verifiche – conclusione intervento

1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da INDIRE, individuato nella persona dell Dott.ssa Rita Bernabei.

2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l'affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'INDIRE

3. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di risoluzione ai sensi degli articoli 1453 ss. Codice Civile e dell'art. 13 del presente contratto.

Articolo 15

Tutela contro azioni di terzi

4. L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente, assume:

a. ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, a INDIRE ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

b. l'obbligo a tenere indenne INDIRE degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui

c. lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

Articolo 16

Oneri e responsabilità del fornitore

1. Sono a carico dell'affidatario ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di fornitura oggetto del presente contratto.
2. L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di affidamento ed in particolare al Capitolato Tecnico.
4. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'INDIRE, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 17

Modalità di fatturazione e pagamento

1. INDIRE provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.
3. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
4. Si specifica che ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

   Intestazione: ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (I.N.D.I.R.E.);

   Codice fiscale: 80030350484;

   Codice Univoco IPA: UF46QB;

   CIG: **xxxxx**

   CIG del singolo ordine
5. Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
6. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.
7. Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
8. L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di

tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

9. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'affidatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

10. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare all'INDIRE gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

11. Troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 per i casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario.

12. L'affidatario, pertanto, non potrà in alcun modo pretendere interessi moratori per l'eventuale ritardo nel pagamento, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Articolo 18

Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione, INDIRE ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

3. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'affidatario.

4. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, , per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 19

Recesso da parte di INDIRE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, INDIRE, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, puo' recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dei fornitori durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.

2. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da parte di INDIRE mediante PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi definitivi e verifica la regolarità dei servizi svolti.

3. INDIRE, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva altresì la facoltà di:

a. procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;

b. valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;

c. procedere all'eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;

d. recedere in qualsiasi tempo dal singolo contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione, mediante PEC o raccomandata a/r, all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Articolo 20

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 123/2007, dal d.lgs 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26 e da quanto precisato dall'Autorità di vigilanza nella circolare n. 3 del 5 marzo 2008 si rappresenta che non sussistono rischi da interferenza inerenti l'appalto in oggetto.

Articolo 21

Controversie

1. Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi collettivi di cui INDIRE è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione del servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede e il fornitore sarà considerato diretto responsabile di tutti i danni causati all'INDIRE dipendenti da tali interruzione.

2. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 22

Riservatezza e Codice di comportamento

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza , l'INDIRE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Ciascun affidatario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti). In particolare ciascun aggiudicatario dovrà impegnarsi a:

a) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta da INDIRE, anche attraverso la messa a disposizione, per le trasmissioni di file, di un'area FTP ad accesso riservato;

b) vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;

c) porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

6. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o Indirettamente imputabili a ciascun aggiudicatario e/o ai suoi dipendenti, il Fornitore stesso sarà tenuto a risarcire INDIRE degli eventuali danni che siano direttamente o Indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

7. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

8. Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), con la sottoscrizione del presente contratto, il fornitore assume tutti gli obblighi previsti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalle prestazioni contrattuali.

2. In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, l'aggiudicatario indica il conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di esso.

3. Ogni successiva modifica che dovesse intervenire deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC (all'indirizzo legale.indire@pec.it)

4. Il presente Accordo quadro è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

5. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e/o subcontraente, il codice identificativo gara dell'Accordo Quadro (**xxxxx**), e il CIG di ogni singolo ordine.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto.

Articolo 25

Sottoscrizione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di accordo quadro e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. I singoli buoni d'ordine verranno invece inviati tramite PEC all'aggiudicatario del singolo servizio.

3. L'accordo quadro sarà sottoscritto anche nell'ipotesi in cui allo stesso dovessero aderire meno di tre operatori.

4. Per il contratto di appalto e per i successivi buoni d'ordine relativi ai singoli appalti derivati, sarà dovuta, a spese dell'aggiudicatario, il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto inviato via PEC e sottoscritto con firma digitale.

3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle singole lettere d'ordine non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

4. 4. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

5. 5. Al presente contratto deve essere applicata una marca da bollo di € 16,00 ogni 100 righe, la cui spesa è ad esclusivo carico degli aggiudicatari sottoscrittori.

Per l'INDIRE

_____, lì _____

Il Direttore Generale

Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per il FORNITORE 1

_____, lì _____

Il legale rappresentante *p.t.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per il FORNITORE 2

_____, lì _____

Il legale rappresentante *p.t.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per il FORNITORE 3

_____, lì _____

Il legale rappresentante *p.t.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.